

fenderli senza alcun motivo o ragione, val a dire senza che ingiuria di sorte da loro si abbia ricevuta (1), o timor giusto si abbia di riceverne (a).

(a) Vedi Tit. Liv. l. II. c. XXXVII. Se si debba permettere agli stranieri di stabilirsi nel nostro paese.

(b) Ubi sup.

§. X. L'umanità vuole pure, secondo il Grozio (b), che si accordi agli stranieri, che cacciati sono dal proprio paese, ma non per delitto, un fermo, e stabile domicilio; con questo però che dall'accettazione, e dimora loro allo Stato pregiudizio, e svantaggio non ne derivi, e non v'abbia motivo a temere, che da loro provenir possano torbidi, sedizioni, o sconcerti alla società, in cui si ammettono. In oltre (2) che si affoggettino alle leggi, che stabilite sono pel regolamento della medesima società (3).

(c) Vedi la Dif. del Buddeo de conscribendo milite.

Confesso, che inumano sarebbe a non voler dar ricetto a un piccolo numero di forestieri, che a torto sbanditi dal loro paese con porzione dei propri beni vengono a cercare ricovero, e stabilimento, in disposizione a sottomettersi a tutte le leggi politiche, e religiose, che tra noi si osservano. Anche la buona politica vuole, che un facile accogliamento si dia a tali colonie, qualor senza che nasca inconveniente dello stato, si possa farlo. L'esperienza dimostra, che molti popoli estremamente ingranditi si sono per le stesse: al contrario quelli che hanno esclusi, ed iscacciati gli stranieri popoli dai loro confini; deboli, e poveri sono divenuti (c). Ma non so poi, se vi farà alcuno, che sostenere voglia, che in debito un tal popolo sia di ricevere nella sua comunanza una turba assai numerosa di forestieri, i quali quantunque mostrino disposizione di rassegnarsi in tutto al governo

taggioso o no di permettere l'ingresso agli stranieri, che dalla necessità non si sono portati, o per qualche altra ragione, che meriti compatimento, e assistenza, e secondo un tale giudizio riceverli, o non riceverli. E' bensì vero, che vi avrebbe della inumanità, e della barbarie a maltrattar quelli, che vengono in paese senza commettere alcun disordine. Per quanto agli Ambasciatori, l'obbligazione, in cui si è di riceverli, sta fondata sopra altri principj. Vedi Lib. VIII. Cap. X. §. 12. e Diod. Sicul. Lib. I. Cap. 67.

(1) S. Ambrogio de Offic. Lib. III. Cap. VII. sostiene, che venendo ancor la fame in paese, non si ha ragione di volerne cacciare li forestieri, ma si ha da feco loro dividere in comune il malore. Vedi anche Grozio Lib. II. Cap. II. §. 19. Il Puffendorf però vuole, che se non sono al caso ridotti di dover perire di fame senza speranza alcuna, si ponno far fortir dal paese, mentre un popolo, siccome nè anche un particolare, non è in debito di sacrificare, o d'

arrischiare la propria vita per salvar quella d'altri. Vedasi Boecl. in Grot. ubi supra.

(2) Χρηὶ δὲ ξένων μὲν κάρτα περισχορᾶν πόλεις.
Euripid. in Medea. vers. 222.

Convien che un forestier si sottometta Dello stato alle leggi ove sen vive.

(3) Così appunto introduce Virgilio Enea a proporre tra gli altri articoli della pace, che voleva far con Latino, questo: Il Re Latino, dic' egli, divenuto allora mio suocero conserverà sempre l'autorità sovrana in pace, e in guerra, bastando a me, che li Trojani una Città edificino, che porti il nome di Lavinia.

Socer arma Latinus habeto;
Imperium solemne socer: mihi moenia Teucri
Constituent, urbique dabit Lavinia nomen.

Æneid. Lib. XII. vers. 192.